

Ai gentili clienti
Loro sedi

Rottamazione delle cartelle al via: adesione alla definizione agevolata

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 ha introdotto una **sanatoria delle cartelle di pagamento** e degli accertamenti esecutivi, che comporta **forti sconti per chi ne fruisce**. Gli importi **dovranno essere pagati in massimo 4 rate, e l'ultima rata potrà avere come scadenza**, al più tardi, **il 15.3.2018**. Il contribuente deve versare per intero i tributi e i contributi, gli aggi di riscossione e gli interessi diversi da quelli di mora. **Vengono, invece, stralciati gli interessi di mora** (art. 30 del DPR 602/73) **e le sanzioni amministrative**, incluse quelle connesse ai contributi previdenziali. Le esclusioni dalla sanatoria sono tassativamente indicate e riguardano, ad esempio, l'IVA all'importazione, i dazi, i recuperi della Corte dei Conti e le sanzioni pecuniarie di natura penale Il soggetto interessato **deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata: i)** mediante **un'apposita dichiarazione da effettuare entro il 23.1.2017** (90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 22.10.2016 n. 193); ii) utilizzando **la modulistica all'uopo predisposta** che l'agente della riscossione avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 193/2016, vale a dire entro l'8.11.2016. Ebbene, nei predetti termini, ossia in data 04.11.2016, **l'Agente della riscossione (EQUITALIA) ha messo a disposizione**, dei contribuenti interessati, **il modello per aderire alla definizione agevolata dei ruoli** e fornito taluni chiarimenti al riguardo. Il suddetto modello **è reperibile al seguente indirizzo internet:** <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html#> Unitamente al suddetto modello è stato pubblicato **l'elenco e-mail/caselle PEC dedicate alla definizione agevolata** a cui inviare l'istanza di adesione alla definizione agevolata, debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. Resta ferma la possibilità, per i contribuenti interessati, **di consegnare il suddetto modello direttamente allo**

sportello.

Premessa

In data 24.10.2016 **è stato pubblicato**, in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge 22.10.2016 n. 193 rubricato "*disposizioni urgenti in materia fiscale per il finanziamento di esigenze indifferibili*" che, tra le rilevanti novità in materia fiscale introdotte, **annovera**, all'art. 6 del menzionato decreto, una specifica disposizione avente ad oggetto **la definizione agevolata dei ruoli affidati ad Equitalia e degli accertamenti esecutivi**, con stralcio degli interessi di mora e di tutte le sanzioni amministrative, meglio nota con il nome di "rottamazione delle cartelle".

Osserva

E' bene precisare, sin da subito, che il suddetto decreto legge **è entrato in vigore** il giorno stesso alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dovrà essere **convertito** in Legge **entro il prossimo 23.12.2016** (90 giorni dalla sua pubblicazione in gazzetta Ufficiale): **non si escludono**, quindi, **modifiche** durante l'iter di conversione che possono interessare anche le disposizioni prescritte per la definizione agevolata dei ruoli qui in argomento.

La rottamazione delle cartelle in sintesi

L'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 ha introdotto una **sanatoria delle cartelle di pagamento** e degli accertamenti esecutivi, che comporta forti sconti per chi ne fruisce. In particolare, è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito tributario, senza sanzioni e interessi, **effettuando il pagamento** integrale, anche dilazionato (in un massimo di 4 rate, su cui sono dovuti gli interessi), delle somme:

- **affidate all'Agente della riscossione** a titolo di capitale e interessi;
- **mature a favore dell'Agente della riscossione** a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive o notifica della cartella di pagamento.

Soggetti interessati

Tale beneficio spetta a **tutti i contribuenti indistintamente** (persone fisiche o giuridiche) destinatari di somme portate da ruolo, ma anche a tutti quei contribuenti che hanno **già pagato parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, **le somme dovute relativamente a ruoli**, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, **siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016**.

Osserva

Per espressa previsione normativa, possono accedere alla definizione agevolata dei ruoli anche i **soggetti ammessi ad una procedura concorsuale**, a condizione che la somma definita venga assistita dal massimo privilegio della prededuzione. Si legge, infatti, al co. 13 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 che *"alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili (...)"*

Somme oggetto di definizione agevolata

Rientrano nella definizione agevolata **i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015**: occorre, pertanto, fare riferimento alla **data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia** (o affidato il debito da accertamento esecutivo) e non, invece, alla data di notifica della cartella di pagamento. In particolare, il beneficio consiste **nell'espunzione di qualsiasi sanzione amministrativa e degli interessi di mora** (art. 30 del DPR 602/73) e, pertanto, **rimangono dovute**:

- le **somme a titolo di capitale**;
- le **somme di interesse diverso da quello di mora** (si pensi agli **interessi da ritardata iscrizione a ruolo** ex art. 20 del DPR 602/73, ma anche ad **ogni altro interesse, tributario e non**, disciplinato in specifici testi normativi);
- gli **aggi di riscossione** dell'art. 17 del DLgs. 112/99.

Osserva

In buona sostanza, quindi, la sanatoria dei ruoli comporta **lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora**: il contribuente dovrà **corrispondere soltanto le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora**. Peraltro, come affermato dall'amministratore delegato di Equitalia, nel corso dell'Audizione alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati del 2.11.2016, **l'Aggio di riscossione è sì dovuto, ma spetta solo sulle somme oggetto di definizione**, dunque non sulle sanzioni.

Tributi iscritti a ruolo rottamabili e tributi esclusi dalla definizione agevolata

Potranno essere oggetto di definizione agevolata **tutti i ruoli** affidati all'agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 e il 31.12.2015 e **relativi**:

- **ad imposte**, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada;
- a tutte le **entrate riscosse a mezzo ruolo**

Tributi iscritti a ruolo che possono essere oggetto di definizione agevolata

Imposte

Contributi previdenziali e assistenziali

Tributi locali

Violazioni del codice della strada

Contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali o di altra natura (Cassa dei dottori commercialisti, degli Avvocati ...)

I ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB

Canoni demaniali

Le spese di giustizia

Sono escluse **dalla definizione agevolata**, invece, a norma dell'art. 6 co. 10 del DL 22.10.2016 n. 193:

Tributi iscritti a ruolo esclusi dalla definizione agevolata

Le risorse proprie tradizionali dell'UE (esempio dazi all'importazione)

IVA all'importazione

Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti

Somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'Unione Europea

Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada

Osserva

Per quanto concerne le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada**, se la riscossione è stata affidata ad Equitalia, è possibile beneficiare della sanatoria limitatamente agli interessi, **mentre rimangono dovute le sanzioni**.

Modalità di versamento delle somme a seguito di definizione agevolata

Il versamento degli importi **può avvenire:**

→ **in un'unica soluzione, ovvero;**

→ **in massimo 4 rate**, tramite domiciliazione bancaria, bollettini postali o presso gli uffici dell'Agente della riscossione.

In caso di rateazione, la norma prevede solamente che:

→ **le prime due rate siano pari ad un terzo delle somme dovute:**

→ **le restanti due (la terza e la quarta rata) siano pari ad un sesto delle somme dovute**

Osserva

Sebbene nella norma non si rinvenivano indicazioni sulla scadenza delle prime due rate, è comunque stabilito che **la scadenza della terza rata potrà essere al massimo il 31.12.2017, mentre la scadenza della quarta rata potrà essere al massimo il 15.3.2018.**

PAGAMENTO RATEIZZATO	Ammontare	Termine di versamento
I RATA	Pari ad 1/3 delle somme definite	Stabilito da all'Agente della riscossione
II RATA	Pari ad 1/3 delle somme definite	Stabilito da All'Agente delle Riscossione
III RATA	Pari ad 1/6 delle somme definite	Al massimo entro il 31.12.2017
IV RATA	Pari ad 1/6 delle somme definite	Al massimo entro il 15.3.2018
PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE	Ammontare	Termine di versamento
UNICA RATA	100% dell'importo definito	Entro il termine stabilito dall'agente della riscossione

Osserva

Il **pagamento della rata** (o delle rate in caso di pagamento rateizzato) **può avvenire**, a discrezione del contribuente:

- con **domiciliazione bancaria**, ovvero;
- con i **bollettini precompilati** ovvero;
- **direttamente agli sportelli di Equitalia**

Modalità di adesione alla definizione agevolata dei ruoli

Il soggetto interessato **deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata:**

- mediante **un'apposita dichiarazione da effettuare entro il 23.1.2017** (90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 22.10.2016 n. 193);

→ utilizzando **la modulistica all'uopo predisposta** che l'agente della riscossione avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 193/2016, vale a dire entro l'8.11.2016.

Ebbene, nei predetti termini, ossia in data 04.11.2016, l'Agente della riscossione (EQUITALIA) ha:

- **messo a disposizione**, dei contribuenti interessanti, **il modello per aderire alla definizione agevolata dei ruoli** (modulo DA1) e;
- **fornito taluni chiarimenti al riguardo**.

Osserva

Il suddetto modello è reperibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Definizione-agevolata/index.html#>

Unitamente al suddetto modello è stato pubblicato **l'elenco e-mail/caselle PEC dedicate alla definizione agevolata**, a cui inviare l'istanza di adesione alla definizione agevolata, debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. Resta ferma la possibilità, per i contribuenti interessati, **di consegnare il suddetto modello direttamente allo sportello**.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DEFINIZIONE AGEVOLATA

TERMINE INIZIALE	LUNEDI' 7 NOVEMBRE 2016
TERMINE FINALE	SABATO 23 GENNAIO 2017 (

Da come è strutturato il modulo di istanza, è possibile confermare che la sanatoria:

- **riguarda ogni tipo di ruolo**, a prescindere dalla sua natura e dall'ente impositore o ente pubblico che lo ha formato, ad esclusione delle fattispecie indicate nel comma 10 del citato art. 6, come le sanzioni pecuniarie irrogate dal giudice penale e le risorse proprie dell'Unione europea o l'IVA all'importazione;
- interessa non solo i ruoli ma **pure i carichi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi** e da **avvisi di addebito dell'INPS**;
- **può essere parziale**, quindi il contribuente può decidere, in piena autonomia, **quali ruoli/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito definire**, non avendo rilevanza che i ruoli siano contenuti in un unico atto, ad esempio nella medesima cartella.

Esempio

Ipotizziamo un contribuente che abbia ricevuto **una cartella di pagamento per omesso**

versamento IVA in sede di liquidazione periodica e, nel contempo, **un accertamento esecutivo su IRES non dichiarata**. Il contribuente ben può scegliere di rottamare la cartella e di impugnare o proseguire nel contenzioso in merito all'IRES. Dunque, se ci sono processi in corso, **il contribuente decide a quali rinunciare**. Ancora, **se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli formati dall'INPS**, dall'Agenzia delle Entrate e dal Comune X, **la sanatoria può riguardare solo quelli dell'INPS**, non necessariamente tutti.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l'altro, **il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione**, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Il contribuente, **oltre all'impegno alla rinuncia ai contenziosi pendenti**, deve specificare **se si avvale del pagamento mediante domiciliazione sul conto corrente**. In caso contrario, l'Agente della riscossione **predispone i bollettini postali di pagamento, recapitati unitamente alla comunicazione di cui sopra**.

Osserva

Riguardo agli aspetti più propriamente operativi, **nel modello occorre naturalmente indicare il domicilio**, e lo stesso può essere presentato sia presso gli sportelli dell'Agente della riscossione sia in modalità telematica

Successivamente alla presentazione della domanda, **l'Agente della Riscossione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto** (ovverosia **entro il prossimo 24 aprile 2017**), **comunica al contribuente:**

- **l'entità complessiva delle somme da versare;**
- **l'entità delle singole rate;**
- **il mese di scadenza di ciascuna di esse.**

Osserva

Sia dal modello di istanza, sia dalle FAQ pubblicate ieri sul sito di Equitalia, emerge che, in armonia con il dato normativo, il contribuente è tenuto ad indicare se intende pagare in unica soluzione, in due, tre o quattro rate, ma **sarà l'agente della riscossione a decidere**, in sostanza, **quale sarà il termine**, mediante la comunicazione di liquidazione degli importi dovuti, **che al massimo dovrà essere recapitata il 24 aprile 2017**.

Resta ovviamente inteso che, **ove la definizione non si perfezioni**, vale a dire nel caso in cui contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma dovuta (in un'unica soluzione o di tutte le rate, in caso di pagamento rateizzato):

- **verranno meno i relativi benefici;**
- **saranno dovuti per intero sanzioni e interessi;**
- **il carico residuo** (detratto quanto già pagato) **non potrà essere oggetto di dilazione** ex art. 19 del DPR 602/73.

Effetti conseguenti alla presentazione della domanda di definizione agevolata

Si rammenta, infine, che a seguito della presentazione della domanda di definizione – che sospende i **termini di prescrizione o decadenza** per il recupero dei carichi oggetto della stessa - all'Agente della riscossione sarà preclusa la possibilità di:

- **avviare nuove azioni esecutive;**
- iscrivere **nuovi fermi amministrativi o ipoteche;**
- proseguire le **azioni di recupero coattivo precedentemente avviate**, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Osserva

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, **la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che**, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già **corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.**

DEFINIZIONE AGEVOLATA PUBBLICATE

Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?	La definizione agevolata prevista nell'articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2015.
Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?	Bisogna presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Sul modulo vi è anche una parte per rinunciare ai ricorsi in commissione tributaria con giudizi pendenti. La presentazione della domanda ferma anche le ganasce fiscali

	<p>e le altre procedure esecutive.</p> <p>Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.</p>
Fino a quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?	La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio 2017.
Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?	Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it .
Cosa deve pagare chi aderisce alla definizione agevolata?	Chi aderisce pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?	Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un'unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l'importo fino a un massimo di 4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto?	Sì, ma deve pagare integralmente le rate in scadenza fino al 31 dicembre 2016.
Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?	Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell'importo

	complessivamente dovuto.
Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?	<p>Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.</p> <p>Possono rinunciare anche coloro che hanno perso il ricorso in primo grado e intendono ricorrere in secondo. Non possono rinunciare, invece, coloro che hanno vinto in primo grado.</p>
Come e dove si può pagare?	Si può pagare con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO